

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00415/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ivana Angiuli, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Amendola n. 166/5;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Rocco Di Rella e Marco Fragassi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n. 73 del 27.01.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 2.02.2023, ad oggetto: “D.D. 1250 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all'art. 7, co.4, lett. a) del bando di concorso;
- dei presupposti verbali n. 12 del 28 novembre 2022, n. 11 del 24 ottobre 2022 e n. 2 del 13 maggio 2022 della Commissione esaminatrice nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;
- della nota a firma della Presidente della Commissione esaminatrice in riscontro all'istanza della ricorrente del 30.10.2022;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;
- dell'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui ha escluso dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento o magistrale qualora utilizzati per l'ammissione al concorso;

per la condanna ex art. 34, co. 2, lett. c), c.p.a.

dell'Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale con attribuzione alla ricorrente del punteggio totale di 27,5 punti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/7/2023

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, pubblicata sul

B.U.R.P. n. 46 del 18.05.2023, ad oggetto: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. n. 73 del 27.01.2023” nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, bando n. 25 per l'assunzione di 18 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, Area professionale economico-finanziaria, profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”.

La selezione è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta +0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.

In merito ai requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando ha previsto il

possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici; L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-62 - Scienze della Politica; LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77 - Scienze economico-aziendali;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009. Quanto ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti i titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei “titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”.

Circa i criteri di calcolo il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i titoli di studio fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; - 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

Al termine della prova orale, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa graduatoria finale di merito (qui gravata in parte qua) sulla base del

punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8 del bando).

L'istante, in possesso del diploma di laurea in Economia e commercio del vecchio ordinamento "quadriennale" degli studi, ha partecipato per il profilo professionale "Specialista risorse economiche-finanziarie" dell'area professionale economico-finanziaria, conseguendo il punteggio complessivo (come da graduatorie finali pubblicate sul BURP n. 12 del 2.2.2023) di 26/30 senza che le venissero attribuiti 1,5 punti previsti dal succitato art. 7, comma 4, lett. a, collocandosi nella posizione n. 87 della graduatoria, con il punteggio di 26.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. – violazione dell'art. 3 Cost. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 7 del Bando di concorso – disparità di trattamento – difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - carenza di istruttoria – erronea presupposizione in fatto e in diritto – eccesso di potere - ingiustizia grave e manifesta.

L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede l'equivalenza tra la laurea di vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussisterebbe solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

La ricorrente che ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), dovrebbe ottenere un punteggio ulteriore rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L).

L'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea

specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), sarebbe illegittimo.

Sarebbe infatti evidente la disparità di trattamento rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Il bando dovrebbe essere interpretato nel senso che ai possessori di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento, quale la ricorrente, andrebbero attribuiti 1,5 punti ex art. 7, comma 4, lett. a), con conseguente attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari a 27,5. Ai fini della prova di resistenza, difatti, la ricorrente si collocherebbe tra la 31 e la 37 posizione, raggiungendo il punteggio di 27,5 (26,0 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lett. a), in posizione migliore rispetto a quella attuale.

Con motivi aggiunti depositati il 17/7/2023 l'istante ha impugnato la successiva determina n. 565 del 15.5.2023 del Dirigente della Sezione Personale, con cui la Regione ha rideterminato il punteggio del candidato inizialmente collocato alla posizione n. 38 e ha rettificato la graduatoria di cui alla Determina n. 73 del 27.01.2023, impugnata con il ricorso principale.

La ricorrente, per effetto del citato provvedimento di rettifica, risulterebbe ora collocata alla posizione n. 86, in luogo della posizione n. 87 della graduatoria di cui alla DD n. 73/2023. Deduce che anche il provvedimento di rettifica presenterebbe i medesimi vizi già denunciati con il ricorso principale in riferimento alla determina di approvazione della graduatoria, stante l'omesso riconoscimento di ulteriori 1,5 punti in favore della dott.ssa Angiuli. Per tale ragione, ne chiede l'annullamento alla stregua dei medesimi motivi dedotti con il ricorso principale.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All'udienza del 21 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente

instaurato (essendo stato notificato a due controinteressati collocati al posto n. 36 e 80 della graduatoria), ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati da parte ricorrente.

Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessata (in posizione n. 86, con un punteggio complessivo di 26,00) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 27,50 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

